Dichiarazione comune

relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 338, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, l'adattamento dell'importo regolatore inteso a tener conto della situazione dei prezzi di mercato sarà realizzato prendendo in considerazione i prezzi specifici di taluni tipi di prodotto in funzione della loro qualità e del loro condizionamento; ciò dovrebbe avere per conseguenza una riduzione dell'importo regolatore in ragione del prezzo più elevato di questi tipi di vino.

Dichiarazione comune

relativa all'MCS nel settore dei cereali

Il frumento tenero non è sottoposto all'MCS quando forma oggetto di un metodo di denaturazione, stabilito su base comunitaria, che garantisca che tale frumento non sarà utilizzato per la panificazione.

Dichiarazione comune

relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

In caso di difficoltà per quanto riguarda il mantenimento delle correnti di scambi tradizionali per i prodotti agricoli delle Isole Canarie, la Comunità è disposta ad esaminare, nel quadro delle misure di adattamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma dell'atto di adesione, la possibilità:

— di modificare i contingenti tariffari tra i vari prodotti all'interno del volume globale degli scambi;

— di sostituire, tenendo conto della capacità di assorbimento del mercato comunitario, alcuni dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari con altri prodotti agricoli originari delle Isole Canarie, secondo gli stessi criteri scelti per la fissazione dei contingenti tariffari attuali.

Tuttavia, la Comunità ricorda che le forniture in regime di contingenti tariffari seguiranno, senza compromettere la possibilità di esaurire i contingenti, le cadenze delle correnti di scambi tradizionali.

D'altro canto, la Comunità non esclude un'evoluzione dei contingenti tariffari per i prodotti della pesca originari delle Isole Canarie in relazione con l'evoluzione costatata della flotta di pesca locale delle Isole Canarie.

Per i contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del protocollo n. 2, la gestione «per prodotto» può includere il raggruppamento di prodotti in relazione con la struttura generale della produzione e degli scambi dei prodotti interessati rispetto alle relative destinazioni. Tali raggruppamenti non dovrebbero tradursi in una modifica sostanziale delle correnti di scambi tradizionali tra le Isole Canarie e Ceuta e Melilla e, da un lato, la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e, dall'altro, gli altri stati membri.
